

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

68  
**5648/07**

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 11/01/2007

SENTENZA

N. 22 107

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- |                             |             |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO | PRESIDENTE  |                   |
| 1.Dott. ESPOSITO ANTONIO    | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2.Dott. FIANDANESE FRANCO   | "           | N. 022653/2006    |
| 3.Dott. ZAPPIA PIETRO       | "           |                   |
| 4.Dott. DAVIGO PIERCAMILLO  | "           |                   |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) K.M.

N. IL (omissis)

avverso ORDINANZA del 13/04/2006

TRIB. LIBERTIA' di MILANO

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
ESPOSITO ANTONIO

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *M. Mellini*

*Mellini*

: Giemme New S.r.l.

Udit i difensor Avv.

**FATTO E DIRITTO****K.M.**

ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 13/4/2006 dal Tribunale del riesame di Milano deducendo il vizio di violazione della legge penale in relazione agli artt. 150, 161, 179 e 324 c.p.p. <sup>in ordine</sup> ~~per quanto~~ all'irritualità della notifica effettuata via fax e conseguente mancata partecipazione dell'imputato all'udienza camerale.

Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.

Il Tribunale del riesame ha disposto la notifica destinata all'imputato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 2, c.p.p., al difensore, avendo, infatti, l'imputato, in sede di convalida di arresto, eletto domicilio presso lo studio dello stesso e tale notifica è avvenuta a mezzo telefax.

Orbene, l'art. 150 c.p.p., nel delineare, in uno all'art. 149 c.p.p., un sistema alternativo a quello delle notifiche ordinarie, **statuisce, però, tassativamente, l'operatività dello stesso soltanto laddove la notificazione sia destinata "a persona diversa dall'imputato"**: non può, pertanto, ritenersi valida la comunicazione dell'avviso dell'udienza di riesame effettuata al difensore mediante telefax, quando la copia stessa, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., sia destinata all'imputato, attesa la preclusione di carattere assoluto stabilita dall'art. 150 c.p.p., da ritenersi necessariamente operativa, data la necessità di distinguere, in tali casi, la doppia qualifica rivestita dal difensore. Se, dunque, valida appare la notifica effettuata, ex art. 150 c.p.p., al difensore della copia a lui destinata, non altrettanto valida può

Giemme New S.r.l.

ritenersi quella effettuata, con modalità analoghe, presso lo studio dello stesso, ma destinata, diversamente, all'imputato.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame

**P. Q. M.**

La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla, con rinvio, la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo esame

Così deciso in Roma, in C.C., l'11 gennaio 2007

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

(Dr. Antonio Esposito)

**IL PRESIDENTE**

